



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
CONSERVATORIO DI MUSICA "ANTONIO SCONTRINO" DI TRAPANI
PEC: conservatoriotp@postecert.it

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica "A. Scontrino" di Trapani:

- Visto il D.P.R. n. 132 del 28.02.2003;
- Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Trapani, di seguito Conservatorio;
- Visto il Regolamento della Consulta degli studenti, prot. n. 2073/A3 del 18.04.2013;
- Vista la delibera del C.A. n. 112 del Verbale n.20 del 24.06.2021, in cui si approva il testo di revisione del Regolamento di funzionamento della Consulta degli studenti, verbale prot. n. 6892 del 11.06.2021;

DELIBERA il seguente
Regolamento della Consulta degli Studenti

Art. 1 – Natura Giuridica

1. La Consulta degli Studenti è l'Organo istituzionale di rappresentanza degli studenti del Conservatorio.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta degli Studenti, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. n.132/2003, esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti, nonché alla produzione artistica ed alle collaborazioni dello stesso Conservatorio.
2. La Consulta degli Studenti deve essere previamente interpellata in merito alle proposte di modificazioni della qualità dei servizi offerti dal Conservatorio agli Studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull'applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità nei confronti degli Studenti.

Art. 3 – Organizzazione

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero compreso fra 3 e 11, in proporzione rispetto al numero complessivo degli studenti iscritti al Conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 12 c.1 del D.P.R. n.132/2003.
2. Entro il compimento del mese di novembre di ciascun anno vengono indette le elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti per la cessazione dal corso di studi o per altra causa, fino alla scadenza del mandato triennale.
3. Il mandato triennale di ogni Membro della Consulta decade nei seguenti casi: cessazione del corso di studi, rinuncia alla carica, diffida da parte della maggioranza della Consulta degli Studenti e del Direttore, assenza a cinque sedute consecutive senza giustificati motivi.
4. Le modalità di elezione sono fissate dal presente regolamento e dal Regolamento per le elezioni della Consulta degli studenti; inoltre, devono garantire la più ampia partecipazione.
5. In sede di insediamento, la Consulta degli Studenti elegge al suo interno le seguenti cariche: n.1 Presidente, n.1 Vice-presidente, n.1 Segretario, n.2 Rappresentanti presso il Consiglio Accademico, n.1 Rappresentante presso il Consiglio di Amministrazione.
6. Nei limiti delle possibilità offerte dai Membri della Consulta, è auspicabile che i due rappresentanti da designare per il Consiglio Accademico seguano Corsi di Studio diversi l'uno rispetto all'altro, allo scopo di garantire anch'essi la maggiore rappresentatività possibile delle diverse discipline.
7. Le Cariche di Presidente e Segretario non possono essere attribuite al medesimo membro della Consulta, mentre non sono incompatibili con le altre funzioni attribuite all'interno della Consulta stessa.





Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
CONSERVATORIO DI MUSICA "ANTONIO SCONTRINO" DI TRAPANI
PEC: conservatoriotp@postecert.it

8. In nessun modo è possibile delegare le funzioni di Rappresentante in seno al Consiglio Accademico, né al Consiglio di Amministrazione o altri organi;
9. In caso di cessazione anticipata di uno degli eletti, subentra nell'incarico il primo dei non eletti. Laddove non sia possibile dar luogo al subentro, devono svolgersi elezioni suppletive. Gli studenti subentrati o eletti successivamente alla costituzione della Consulta degli Studenti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
10. Non possono far parte della Consulta degli Studenti e/o di qualsiasi altro Organo, studenti legati tra di loro e/o con il Direttore e/o con Professori membri di altri organi, da vincoli di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado.
11. Fino ad insediamento della nuova Consulta degli Studenti – sia per rinnovo, sia per integrazione di parte di esso – sono prorogati fino a 45 giorni i ruoli dei Membri interni per svolgere l'attività di ordinaria amministrazione.
12. I membri della Consulta non decadono una volta conseguito il titolo accademico (o il Diploma del previgente ordinamento) qualora si iscrivano entro l'anno accademico successivo ad altro corso accademico.
13. Le dimissioni dalla sola carica di Presidente, Segretario o Consigliere di un Organo, non comportano la perdita dello status di Rappresentante degli Studenti in seno alla Consulta. In questi casi si dovrà procedere a nuova votazione interna per coprire il ruolo rimasto vacante.

Art. 4 – Il Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta è il Rappresentante di riferimento della Consulta degli Studenti e resta in carica per tre anni a partire dall'anno di insediamento della Consulta. È eletto tra i rappresentanti della Consulta e presiede la Consulta stessa fissandone l'ordine del giorno.
2. Il Presidente ha diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta. Solo in caso di parità, il voto dello stesso vale doppio. Non vale doppio il voto del Presidente nei casi previsti dall'art.3 c.5 di questo Regolamento.
3. Il Presidente può decidere di rinviare e/o sospendere la Riunione della Consulta per giustificati motivi.
4. Il Presidente rappresenta di diritto la Consulta in seno al CNSSIM (Conferenza Nazionale Studenti Istituti Musicali).
5. Il Presidente ha possibilità, previa convocazione del CNSSIM, di partecipare a tutte le iniziative/incontri di detta Conferenza. Eventuali spese vengono rimborsate dal Conservatorio di appartenenza ai sensi del D.P.R. n.132/2003 art.12 comma 2.

Art. 5 – Il Segretario della Consulta

1. Il Segretario della Consulta ha la funzione di redigere i verbali delle riunioni della Consulta.
2. I verbali delle Riunioni della Consulta e delle Assemblee degli Studenti, letti e approvati dai membri della Consulta vengono firmati dal Presidente e dal Segretario della Consulta. Qualora non fosse possibile approvare il verbale al termine della seduta di riferimento, lo stesso dovrà essere approvato nella seduta successiva.

Art. 6 – Candidatura ed Elezioni: Requisiti e Modalità

1. Ai sensi dell'art.16 c.2 dello Statuto di autonomia del Conservatorio, l'elettorato attivo spetta a tutti gli Studenti che risultino regolarmente iscritti ai corsi superiori del Conservatorio – compresi quelli del previgente ordinamento, fin quanto attivi – alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.





Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO SCONTRINO” DI TRAPANI
PEC: conservatoriotp@postecert.it

2. Ai sensi dell'art.16 c.2 dello Statuto di autonomia del Conservatorio, l'elettorato passivo spetta a tutti gli Studenti che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature, che alla stessa data frequentino i corsi superiori – compresi quelli del previgente ordinamento, fin quando attivi – e che non si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto del Conservatorio.
3. Ai fini del corretto svolgimento delle elezioni, devono essere candidati almeno cinque Studenti dotati dei requisiti sopra descritti.
4. Nel caso di elezioni indette per il sopraggiunto decadimento di carica, il numero di candidati deve essere di almeno due Studenti per ogni posto reso vacante.
5. Nell'impossibilità di rispettare suddette condizioni a causa di carenza di candidature, le elezioni verranno posticipate di dieci giorni lavorativi a partire dalla data fissata per le votazioni.
6. Nel caso di carenza di nuove candidature, la Consulta sarà composta dai membri possibili che si sono proposti liberamente per farne parte.
7. Nel caso in cui il numero delle candidature presentate sia pari al numero richiesto per la costituzione della Consulta (5 membri), in sede di assemblea di procederà alla mera conferma dei candidati stessi, a maggioranza assoluta dei presenti, tramite alzata di mano.
8. La candidatura, scritta, firmata, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento e dai recapiti del candidato, dovrà essere presentata al Direttore del Conservatorio, entro e non oltre dieci giorni dalla data fissata per l'inizio delle elezioni, le quali verranno preventivamente e adeguatamente pubblicizzate, allo scopo di ottenere la maggiore affluenza possibile alle urne da parte degli Studenti. Allo scopo di perseguire questo obiettivo, sarà obbligo della consulta in carica indire un'assemblea in tempo utile rispetto alle elezioni, per illustrare modalità di candidatura, voto, elezione, chiarire eventuali perplessità. Durante l'assemblea sarà costituito il seggio elettorale composto da tre studenti maggiorenni scelti tra i presenti, con il compito di presiedere alle operazioni di voto, garantendone altresì il regolare svolgimento.
9. La durata delle operazioni di voto è fissata in giorni tre, con preferenza, ove possibile della fascia oraria pomeridiana. Uno o più membri della Consulta in carica saranno presenti, a rotazione, per tutta la durata delle votazioni.
10. Il voto sarà espresso mediante apposita scheda elettorale con indicazione di una preferenza tra i diversi candidati elencati nella scheda stessa. La scheda elettorale, contenente l'elenco dei candidati in ordine alfabetico, dovrà essere timbrata e firmata dai membri del Seggio elettorale. Affinché il voto sia valido, lo Studente dovrà porre una croce sul nome e cognome del candidato preferito; in ogni altro caso, il voto sarà da ritenersi nullo. Al momento del ritiro della scheda elettorale, ogni studente dovrà presentare un documento di riconoscimento ed apporre il proprio nominativo su un foglio firma, allo scopo di garantire la massima correttezza e trasparenza.
11. Risulteranno eletti coloro i quali conseguiranno il maggior numero di preferenze, fino all'assegnazione dei 5 componenti previsti. Nel caso in cui al primo turno non venga completato l'organo, si procederà ad una seconda votazione escludendo i nominativi già prescelti pur mantenendo le stesse modalità di voto.
12. Il Seggio elettorale redige un verbale delle operazioni di voto, al termine delle quali proclama i membri della Consulta eletti.
13. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni vanno presentati al Direttore che si riserva la possibilità, sentita la Consulta in carica, di accettarli o meno entro e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione dei risultati delle elezioni.

Art. 7 – Assemblee degli Studenti





Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO SCONTRINO” DI TRAPANI
PEC: conservatoriotp@postecert.it

1. La Consulta degli Studenti, con deliberazione – laddove manchi una decisione unanime, votata a maggioranza – indica le assemblee d'Istituto tra gli Studenti.
2. Le assemblee degli Studenti indette dalla Consulta hanno la funzione di informare gli Studenti sull'attività didattica, amministrativa, istituzionale e giuridica del Conservatorio.
3. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea una volta al mese. Soltanto in casi di estrema e comprovata urgenza e straordinarietà potrà essere indetta una seconda Assemblea all'interno dello stesso mese.
4. La proposta di assemblea deve essere inoltrata al Direttore una settimana prima della data prefissata, per l'approvazione. A partire dal momento della consegna, il Direttore ha a sua disposizione tre giorni di tempo per approvare la domanda, sentire la Consulta degli Studenti in caso di necessità di chiarimenti, e per procedere alla verifica della compatibilità con le esigenze dell'Istituto.
5. In caso di mancata risposta (verbale o scritta) da parte del Direttore, si farà riferimento al silenzio assenso. In caso di prima risposta negativa, il Direttore non può negare una seconda volta il proprio permesso ad indire un'assemblea o impedirne in altri modi il corretto svolgimento.
6. Le assemblee d'Istituto si tengono di norma nella sala Concerti e prevedono, per ampliare la partecipazione, la sospensione delle lezioni purché l'esonero non venga sospeso dall'insegnante del corso per gravi lacune didattiche dell'allievo. In tal caso il docente comunica la situazione al Direttore del Conservatorio che provvederà, sentito il parere dello Studente e della Consulta, a sospendere l'esonero.
7. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente della Consulta, dal Presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante.
8. La seduta dell'Assemblea viene presieduta dal Presidente della Consulta, il quale può nominare tra gli studenti (compresi i Membri della Consulta stessa) uno o più moderatori. Il Presidente può chiedere, se necessario, l'allontanamento dalla sala di coloro risultino di impedimento ad un sereno e corretto svolgimento dell'attività assembleare.
9. Il Presidente della Consulta degli Studenti può avvalersi di una piattaforma telematica adeguata per convocare l'Assemblea degli Studenti.

Art. 8 – Riunioni della Consulta degli Studenti

1. Durante la seduta d'insediamento, svolgono funzioni di Presidente e di Segretario della stessa il Presidente e il Segretario uscenti (anche se non rieletti); in caso di mancanza o assenza di questi ultimi, svolgono rispettivamente, funzione di Presidente e di Segretario, il primo e il secondo degli eletti. Si procede, quindi, con l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Segretario.
2. La convocazione è disposta dal Presidente della Consulta degli Studenti con preavviso di almeno cinque giorni per le riunioni in seduta ordinaria e di almeno ventiquattro ore per le riunioni in seduta straordinaria d'urgenza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo, ora, ordine del giorno della seduta, eventuale materiale per la discussione e dovrà specificare l'eventuale previsione di svolgimento in videoconferenza.
4. La convocazione, debitamente protocollata, deve essere trasmessa per via telematica agli indirizzi istituzionali degli studenti.
5. Il verbale, una volta letto e approvato, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione per la pubblicazione sul sito del Conservatorio.
6. I Rappresentanti sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. Non è ammessa alcuna delega.





Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO SCONTRINO” DI TRAPANI
PEC: conservatoriotp@postecert.it

7. L'espressione del voto è, di norma, palese. Si fa ricorso allo scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da almeno i 3/5 dei membri della Consulta e in tutti i casi in cui sia necessario prendere decisioni concernenti persone fisiche.
8. Se la seduta coincide con la giornata di lezione di uno dei componenti, l'assenza alle lezioni si considera giustificata.
9. Nel caso un Rappresentante non possa partecipare alla riunione, lo stesso deve dare tempestivo avviso al Presidente della Consulta specificandone i giustificati motivi.
10. La validità di una seduta presuppone la sussistenza del numero legale.
11. Se in sede di riunione un Membro della Consulta degli Studenti non permette il regolare svolgimento della stessa, il Presidente ne può richiedere l'allontanamento.
12. Il Presidente può decidere di avvalersi di una piattaforma telematica adeguata per riunire la Consulta.
13. La convocazione è disposta dal Presidente su calendario approvato dalla Consulta tutta.

Art. 9 – Discussione degli argomenti all'o.d.g.

1. La discussione ha luogo, di norma, secondo l'ordine degli argomenti contenuto nell'ordine del giorno.
2. Ogni rappresentante ha diritto ad esprimersi.
3. Non è consentito interrompere chi parla, se non al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.
4. Non è consentito deliberare sulle discussioni alla voce “varie ed eventuali”.
5. Le deliberazioni o determinazioni devono risultare progressivamente numerate a partire dall'inizio di ogni anno accademico.

Art. 10 – Delibere della Consulta

1. Le deliberazioni della Consulta degli Studenti sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. La votazione è per alzata di mano. Nel caso esplicitamente richiesto da almeno uno dei componenti, si procede per scrutinio segreto.

Art. 11 - Uffici

1. Laddove reso possibile dalle disponibilità logistiche del Conservatorio, la Consulta degli Studenti dispone di un proprio locale di riunione interno all'Istituto, messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione che assicura, inoltre, i mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 12 – Trasparenza

1. La Consulta degli Studenti, in armonia con le finalità dello Statuto del Conservatorio, connota di pubblicità, partecipazione e trasparenza le proprie decisioni. I verbali delle sedute (Assemblee d'Istituto e/o riunioni di Consulta e/o riunioni di eventuali Comitati e/o redazioni studentesche) sono pubblicati sul sito Internet istituzionale del Conservatorio, sull'eventuale giornale stampato e/o online e nella bacheca del Conservatorio riservata agli Studenti, entro e non oltre una settimana dalla seduta. Nella bacheca del Conservatorio i verbali restano esposti per almeno 10 giorni lavorativi.

Art. 13 – Comitati o Redazioni Studentesche

1. La Consulta degli Studenti si riserva di costituire gruppi di lavoro al fine di agevolare il buon funzionamento della stessa.





Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
CONSERVATORIO DI MUSICA "ANTONIO SCONTRINO" DI TRAPANI
PEC: conservatoriotp@postecert.it

Art. 14 – Modifiche del Regolamento

1. Le proposte di modifica al Regolamento della Consulta degli Studenti devono essere accettate dalla maggioranza dei componenti la Consulta.
2. Eventuali modifiche a questo Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, così come previsto dall'Art.28 dello Statuto del Conservatorio, ai sensi dell'art.7 c.6, (lettera a) del D.P.R. n.132/2003.
3. Il Regolamento, secondo l'Art.29 dello Statuto del Conservatorio, espletato l'iter previsto, entra in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione sul sito internet.

